

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

rale di Minervino, si vuole essere effetto d'intimidazione, perchè si pretende che oltre cento elettori nell'imminenza del ballottaggio fossero chiamati in convegno notturno dal pretore del luogo Giovanni Mastrapasqua col mezzo del suo usciere, avendo a loro inculcato, davanti al comandante dei carabinieri, di votare pel Taratini;

« Che il pretore Mastrapasqua non nega di aver tenuto discorso con parecchi elettori intorno a questa elezione, ma dichiara calunnioso il modo onde si dice che lo abbia fatto, ed afferma che ne parlò non come pretore, ma come elettore esso pure di quel collegio, e credette ufficio di buon cittadino di istruire quegli elettori sui loro diritti e doveri, e ciò per isventare gli artifizii e le mene partigiane onde si tentava di falsare la pubblica opinione;

« Considerando che fra 795 elettori che si presentarono a dare il voto nel ballottaggio, sopra 952 iscritti, uno solo, cioè certo Riccardo Barbera, è quello che porta innanzi la suddetta accusa d'intimidazione, la quale evidentemente non può essere tenuta a calcolo neppure per autorizzare una inchiesta, sia perchè non ha altro appoggio che l'asserzione gratuita del protestante, contraddetta dal Mastrapasqua, sia perchè l'effetto stesso la smentisce, mentre nella sezione di Minervino, dove si sarebbe esercitata la supposta intimidazione, il candidato Bovio protetto dal Barbera avrebbe ottenuto 138 voti, e il suo competitore Taratini, che fu poi l'eletto, non ne riportò che soli 64;

« Considerando che a dar peso alla detta accusa non vale ciò che si asserisce sempre dal solo protestante Barbera, che a quell'epoca si era sparsa voce che il sotto-prefetto con una schiera di carabinieri sarebbe venuto a mettere le manette a quanti avessero votato per Bovio, e che era stato telegraficamente destituito il vice-pretore Palumbo Vargas, poichè di tutto questo il protestante non reca neppure un principio di prova da potersi coltivare con qualche probabilità di successo;

« Considerando che molto meno è da soffermarsi sopra la protesta di altro elettore, consistente nell'aver uno degli uffici elettorali incominciate le operazioni alle ore 10 e un terzo del mattino anzichè alle ore 9 come era indicato nell'avviso, giacchè la legge non prescrive che dette operazioni abbiano principio in una determinata ora, quando tutte le altre formalità anche in ordine ai due appelli siano osservate, come lo furono nel caso che ci occupa;

« La Giunta conclude ad unanimità di voti perchè la Camera voglia convalidare la elezione del collegio di Minervino Murge nella persona dell'onorevole avvocato Leopoldo Tarantini.

« Così deliberato il 16 marzo 1875. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per l'approvazione delle operazioni elettorali del collegio di Minervino Murge, in persona del signor avvocato Leopoldo Tarantini.

(Sono approvate.)

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Feltre.

« La Giunta per le elezioni;

« Visti gli atti delle operazioni elettorali del collegio di Feltre;

« Udita in seduta pubblica la relazione del deputato Puccioni;

« Ritenuto in fatto,

« Che in questo collegio sono iscritti 628 elettori;

« Che al primo squittinio ne concorsero 366;

« Che i voti si divisero come appresso: al signor Antonio Carnielo 204; al signor Francesco Cucchi 104; al signor Augusto Sartorio 42;

« Che, proclamato il ballottaggio fra i primi due, nel secondo squittinio accorsero 435 elettori, e il risultato della votazione fu il seguente: al signor Antonio Carnielo 225; al signor Francesco Cucchi 190;

« Che conseguentemente il signor Carnielo fu proclamato deputato;

« Ritenuto che contro l'elezione sono state presentate varie proteste, le quali investono le operazioni elettorali della prima e della seconda votazione;

« Ritenuto che la Giunta non ha creduto soffermarsi all'esame delle schede, sulle quali nella prima e nella seconda votazione cadde contestazione, perocchè, qualunque sia il giudizio che sui bollettini contestati volesse darsi, esso non altererebbe i risultati delle due votazioni;

« Ritenuto che non è attendibile la protesta presentata contro le operazioni di costituzione dell'ufficio definitivo della sezione di Fonzaso, perchè, sebbene sia deplorabile il modo col quale l'ufficio credè rimediare alla irregolarità verificatasi, per essere il numero delle schede trovate nell'urna superiore a quello dei votanti, certo è che questo fatto non produce alcuna conseguenza sui risultati del primo squittinio; perchè, annullando anco le operazioni di questa sezione, il ballottaggio si sarebbe dovuto proclamare fra le stesse persone fra le quali esso ebbe luogo;

« Ritenuto che non hanno maggiore fondamento le proteste in quanto deducono che nella prima votazione molti elettori non poterono, a causa dell'imperversare della stagione e specialmente della neve caduta in abbondanza, presentarsi a rendere il loro suffragio;